

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"



Via *Planis* 25 – 33100 UDINE
Tel. +39 0432 504190
CF 80015230305

Ministero dell'Istruzione e del Merito

WEB www.liceocopernico.edu.it
PEC udps05000p@pec.istruzione.it
Email udps05000p@istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente regolamento disciplinare ha come finalità l'educazione degli alunni all'osservanza delle regole, al rispetto degli altrui diritti e all'impegno nell' adempimento dei propri doveri; nello specifico, si propone di promuovere l'acquisizione della consapevolezza dei comportamenti che trasgrediscono le regole condivise e del loro disvalore, al fine di recuperare valori di convivenza sociale e civile, favorire la crescita del senso di identità, appartenenza e responsabilità. La sanzione disciplinare non è quindi fine a sé stessa, ma è un mezzo per raggiungere l'obiettivo educativo.

L'intervento disciplinare è autonomo e non influisce in alcun modo sulla valutazione del profitto dell'alunno, fermo restando che la responsabilità disciplinare è personale. I contenuti del presente Regolamento sono definiti coerentemente con quanto stabilito dal vigente Regolamento d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità. La struttura del Regolamento rispetta le indicazioni date dal Vademecum della Direzione Scolastica Regionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento di disciplina fa riferimento ai seguenti testi legislativi:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235
- Circolare MIUR 4 luglio 2008
- Direttiva MIUR n.30 del 15 marzo 2007 (uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici)
- Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole)
- DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti)
- L. 241/1990 e successive modifiche e D.P.R. 184/2006 "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi".
- L. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo".

ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n.249 "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", si ribadiscono le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti declinate in diritti e doveri, di cui all'articolo 2 e 3 del citato Decreto e parte fondante della finalità dello Statuto.

Diritti

- 1) Diritto di formazione.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. (*omissis*)
- 2) Diritto di riservatezza.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Diritto di informazione.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4) Diritto di partecipazione e valutazione
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. (*omissis*)
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. (*omissis*)
- 5) Diritto di consultazione
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i loro genitori.
- 6) Diritto di apprendimento e scelta
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. (*omissis*)
- 7) Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. (*omissis*)
- 8) Diritto di assicurazione e garanzia
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9) Diritto di assemblea
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- 10) Diritto di attività associative
(*omissis*)...l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. (*omissis*)

Doveri

- 1) **Dovere di frequenza e impegno**
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) **Dovere di rispetto altrui**
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
- 3) **Dovere di comportamento**
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 4) **Dovere di rispetto delle disposizioni**
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5) **Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature**
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) **Dovere di rispetto dell'ambiente**
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI

ART. 1 - Premesse (indicazioni del MIUR, nota 4 luglio 2008)

Nel classificare le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si è seguito un criterio di gradualità e proporzionalità.

La sanzione disciplinare ha innanzitutto una funzione educativa e mira al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

ART. 2 - Aggravanti/attenuanti

Nell'individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

Si considerano attenuanti:

- l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
- la involontarietà;
- l'aver reagito a una provocazione

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità

Si considerano aggravanti:

- la reiterazione di un comportamento scorretto;
- il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto;
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente

- richiamo scritto
- nota disciplinare scritta
- ammonizione scritta (censura)
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) da 1 a 15 giorni
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico (espulsione)
- esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

A discrezione dell'organo deputato ad irrogare la sanzione, l'allontanamento temporaneo dalla scuola potrà essere sostituito da "sospensione con obbligo di frequenza", al fine di non privare l'alunno della possibilità di frequentare le lezioni curriculari o di non compromettere la validità dello scrutinio finale.

ART. 4 - Sanzioni

TAB. A

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari lievi	1. non tenere con cura il proprio materiale	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente Docente- Coordinatore DS
	2. non svolgere regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa e a scuola	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	3. dimenticare il materiale didattico	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	4. disturbare e/o svolgere attività non pertinenti durante la lezione	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	5. usare un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente scolastico	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	6. mancanza di rispetto verso l'ambiente scolastico: l'allievo manomette e/o sporca gli arredi dell'aula o di altri spazi della scuola	Richiamo scritto; nota disciplinare se la mancanza è reiterata	Docente
	7. tenere il cellulare acceso durante la lezione o non riposto come da disposizioni dei docenti	Richiamo scritto	Docente

8.rimanere fuori dall'aula oltre il necessario durante le ore di lezione o nei cambi d'ora	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
9.non giustificare o giustificare con ritardo (oltre il terzo giorno) assenze entrate/uscite fuori orario. Ritardi reiterati, assenze ingiustificate	Nota disciplinare	Docente
10. accumulare 5 o più ritardi brevi non giustificati in ogni quadrimestre	Nota disciplinare	Coordinatore di classe
11. comportamento offensivo o denigratorio verso persone isolato e/o casuale	Nota disciplinare	Docente
12. mancata osservanza delle disposizioni date dal personale della scuola	Nota disciplinare	Docente/DS
13. cedere a terzi le proprie credenziali di accesso al registro elettronico	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico
14. violazione dei regolamenti dei laboratori e/o degli spazi attrezzati, se non riferiti ad eventi descritti nelle seguenti TAB. B (mancanze gravi) e TAB. C (mancanze gravissime)	Nota disciplinare	Docente

TAB. B

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravi	1. usare un linguaggio scurrile (turpiloquio, bestemmie) e/o offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola	Nota disciplinare	Docente
	2. copiatura durante una verifica, anche attraverso l'uso di dispositivi elettronici	Nota disciplinare con eventuale annullamento della prova, senza possibilità di recupero, a discrezione del docente	Docente
	3. uso scorretto del cellulare o di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento della lezione	Nota disciplinare	Docente
	4. uso scorretto del cellulare: presenza di due o più richiami (cfr TAB. A n. 7)	Nota disciplinare e abbassamento del voto di condotta che non può superare otto/decimi	Coordinatore di classe

5. uso scorretto del cellulare a ricreazione (uso per riprese o foto non autorizzate)	Nota disciplinare	Docente
6. non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico
7. tenere comportamenti scorretti durante le assemblee di istituto	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico
8. falsificare firme e/o valutazioni	Sospensione da 1 a 3 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
9. allontanamento dalla scuola non autorizzato	Sospensione da 1 a 3 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
10. assenze dalle lezioni all'insaputa dei genitori	Sospensione da 1 a 7 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
11. tenere un comportamento scorretto e irrispettoso/denigratorio nei confronti del personale della scuola	Sospensione da 1 a 7 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
12. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture	Nota disciplinare eventuale sospensione fino a 15 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
13. violazione delle norme di sicurezza	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
14. commettere furti	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C.	Consiglio di classe
15. usare in modo improprio e diffondere dati personali altrui, acquisiti anche tramite cellulari o altri dispositivi elettronici secondo quanto riportato dal Regolamento relativo al contrasto del bullismo e cyberbullismo	Sospensione da 1 a 15 gg, segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al DS secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti ed attivazione di opportuni interventi e/o opportune procedure.	Consiglio di classe
16. comportamento aggressivo e minaccioso/verbalmente violento/diffamatorio sia in presenza, sia via web (riconducibile anche a fenomeni di bullismo e cyberbullismo)	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal C.d.C. Vista la tipologia della mancanza, la sospensione può essere soggetta a percorsi riparativi. Comunque il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi	Consiglio di classe

17. atti di bullismo e cyberbullismo come impersonificazione, outing estorto, flaming, harassment, denigrazione, stickers con riprese/foto avvenute in collegamento on line, esclusione da gruppi creati per lavori di classe	Nota disciplinare; per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg Vista la tipologia della mancanza, la sospensione può essere soggetta a percorsi riparativi. Comunque il voto di comportamento è legato alla gravità della mancanza e di conseguenza non può essere superiore a sette/decimi	Docente e Consiglio di classe
18. comportamento non conforme al regolamento viaggi e/o visite di istruzione durante le uscite	Nota disciplinare; per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg. Eventuale rimpatrio o rientro.	Docente e Consiglio di classe

TAB. C

Tipologia di mancanze	Descrizione della mancanza disciplinare	Sanzione	Organo deputato ad irrogare la sanzione
Mancanze disciplinari gravissime	1. essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche	sospensione da 16 a 20 gg	Consiglio d'Istituto
	2. tenere comportamenti violenti e lesivi della incolumità altrui: atti di bullismo di particolare gravità come pestaggi, estorsioni; atti di cyberbullismo come sexting e cyberstalking	sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio d'Istituto
	3. spacciare sostanze stupefacenti o alcoliche	sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio d'Istituto
	4. detenzione/uso di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone	allontanamento permanente dalla scuola/esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio d'Istituto

ART. 5 - Organi competenti a comminare le sanzioni

Il singolo docente/il Coordinatore di Classe.

Il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore)

Il Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto. I genitori e gli allievi che ne fanno parte ricevono la designazione come incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi dalla partecipazione alle delibere che lo riguardano.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - Aspetti procedurali

L'azione disciplinare verso gli alunni esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

- a) avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)
- b) partecipazione e contraddittorio (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
- c) obbligo di motivazione del provvedimento

a) Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione-scritta degli addebiti, all'interno della quale è contenuta la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico di uno studente.

Nei casi di violazioni di minore gravità, l'avvio del procedimento disciplinare può avvenire anche in forma orale, da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (es. docente della classe, coordinatore del consiglio di classe).

Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola (sospensione) o sanzioni alternative, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.

Il testo della contestazione contiene una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto, così come codificati nel presente Regolamento di disciplina interno. La contestazione indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia per conoscenza. Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano, con sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda atti o episodi di cyberbullismo, la segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico viene inoltrata secondo apposito modulo per valutazione/analisi/istruttoria relativa ai fatti al fine dell'attivazione degli opportuni interventi o delle opportune procedure. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si procede comunque alle sanzioni già previste.

Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico, contestualmente, convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe.

Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, con procedura d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano.

b) Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

L'audizione dello studente minorenni può essere effettuata dal Dirigente (o da un collaboratore suo delegato) e dal coordinatore di classe in sede separata, oppure immediatamente prima del consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

L'audizione viene formalizzata in forma scritta anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.

Per le sanzioni lievi, l'audizione è verbale e viene condotta dal singolo docente/coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro.

Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti.

c) Obbligo di motivazione

L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento. La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento temporaneo dalla scuola può essere convertita in "lavori di pubblica utilità" come indicato dal Regolamento d'Istituto.

ART. 7 - Attività alternative all'allontanamento temporaneo dalla scuola

Attività di approfondimento finalizzate al recupero della mancanza disciplinare.

Attività in favore della comunità scolastica, come: pulizia di locali ed aree esterne; servizio in biblioteca; supporto didattico e non ad allievi in difficoltà; partecipazione ad attività di volontariato organizzate dalla scuola senza riconoscimento di credito formativo.

Terminata la fase "istruttoria", l'organo preposto adotta la decisione rispetto alla sanzione disciplinare.

La comunicazione della sanzione (tranne per le mancanze lievi, per le quali è prevista annotazione sul registro di classe visibile alla famiglia) avviene per opera del Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3). Nel provvedimento finale è indicata alla famiglia la possibilità di ricorrere all'Organo di garanzia.

ART. 8 - Impugnazioni

L'atto di impugnazione viene presentato contro eventuali vizi di forma o vizi procedurali del provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, all'organo di garanzia.

L'impugnazione è un atto scritto dallo studente/essa o genitore, documentato e/o sostenuto da testimoni; esso deve indicare i motivi dell'impugnazione, evidenziando i vizi del provvedimento, o i fatti, anche nuovi, che non siano stati adeguatamente considerati e che si ritiene possano comportare la revisione o anche l'annullamento della sanzione. L'atto di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. L'organo di garanzia può accogliere o no l'impugnazione, motivando per iscritto la sua decisione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'organo di garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione.

ART. 9 - Organi di garanzia

L'organo di garanzia è l'organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare.

Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia interno è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto da non meno di 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

L'Organo di Garanzia è designato alla prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. Vengono designati anche i membri supplenti.

Il docente e il genitore rimangono in carica per la durata del Consiglio d'Istituto, lo studente rimane in carica un anno.

L'Organo di Garanzia deve ricevere l'atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

L'Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi membri e, in caso di assenza o impedimento ad essere presente di un membro, interviene un membro supplente. All'inizio della riunione viene individuato il segretario che redigerà il verbale seduta stante. L'Organo di Garanzia, previo esame della documentazione relativa all'impugnazione presentata, delibera all'unanimità o a maggioranza se accogliere o meno l'atto di impugnazione. Nel caso di accoglimento, stabilisce la riconvocazione dell'organo che ha comminato la sanzione, alla presenza di uno o più membri dell'Organo di Garanzia indicati dall'Organo di Garanzia stesso.

L'Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all'impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto stesso.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se adottate in presenza di tutti i membri (effettivi o supplenti) o almeno della maggioranza di essi (TRE). I membri dell'Organo di Garanzia devono comunque esprimere il loro voto durante le deliberazioni.

L'Organo di garanzia regionale è di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto in vigore a partire dall'anno scolastico 2015/16.

Integrazioni alla luce della legge 71/2017 e del Regolamento d'Istituto sul cyberbullismo approvate dal Consiglio di Istituto del 27 marzo 2018.

Regolamento integrato ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30.01.2019

Integrazioni e modifiche approvate dal Consiglio di Istituto del 7 luglio 2022.

Integrazioni e modifiche approvate con delibera 56 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023.

Sommario

PREMESSA.....	1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	1
ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	1
Diritti.....	2
Doveri.....	3
CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI	3
ART. 1 - Premesse (indicazioni del MIUR, nota 4 luglio 2008)	3
ART. 2 - Aggravanti/attenuanti	3
ART. 3 - Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente	4
ART. 4 - Sanzioni.....	4
ART. 5 - Organi competenti a comminare le sanzioni	7
ART. 6 - Aspetti procedurali	8
a) Avvio del procedimento (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)	8
b) Partecipazione e contraddittorio, istruttoria (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato).....	9
c) Obbligo di motivazione	9
ART. 7 - Attività alternative all'allontanamento temporaneo dalla scuola.....	9
ART. 8 - Impugnazioni	9
ART. 9 - Organi di garanzia.....	9
Sommario.....	11